



BANDO PUBBLICO PER LA CONDUZIONE AGRARIA DI FONDI AGRICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE.

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 43 del 16/01/2025 è indetta procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del conduttore dei fondi agricoli di proprietà comunale di seguito descritti:

LOTTO 1 – AREE VIA CASTELLANA – VIGEVANO

COMUNE	FOGLIO	MAPP.	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE TOTALE MQ.	SUPERFICIE PORZIONE MQ.	RD EURO	RA EURO
VIGEVANO	54	30	RISAIA	U	2.974		41,47	16,13
VIGEVANO	54	31	SEMINATIVO IRRIGUO	1	13.587		228,06	133,30
VIGEVANO	54	34	RISAIA	U	10.791		150,47	58,52
VIGEVANO	54	35	RISAIA	U	12.434		173,23	67,37
VIGEVANO	54	36	RISAIA	U	11.051		154,10	59,93

Superficie totale Mq. 47.852 pari a 73,11 pertiche milanesi.

LOTTO 2 – AREE CASCINA FOGLIANO – CATTABREGA – VIGEVANO E GAMBOLÒ

COMUNE	FOGLIO	MAPP.	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE TOTALE MQ.	SUPERFICIE PORZIONE MQ.	RD EURO	RA EURO
GAMBOLÒ	5	20	SEMINATIVO IRRIGUO	3	12.619		180,53	110,79
GAMBOLÒ	5	21	SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	4	4.113		58,84	31,86
GAMBOLÒ	5	23	RISAIA STABILE	1	11.298		161,63	64,18
GAMBOLÒ	5	24	SEMINATIVO IRRIGUO	3	1.453		20,79	12,76
GAMBOLÒ	5	25	SEMINATIVO IRRIGUO	3	828		11,85	7,27
GAMBOLÒ	5	26	Porzione AA SEMINATIVO	4		41.820	97,19	118,79
GAMBOLÒ	5	26	Porzione AB RISAIA STABILE	1		49.923	760,60	283,61
GAMBOLÒ	5	27	BOSCO MISTO	1	821		1,27	0,25
GAMBOLÒ	5	34	RISAIA STABILE	2	38.767		474,51	200,20
GAMBOLÒ	5	35	RISAIA STABILE	1	18.2823		261,55	103,80
GAMBOLÒ	31	7	RISAIA STABILE	1	13.006		83,96	73,89
GAMBOLÒ	31	78	RISAIA STABILE	1	38.108		580,59	216,49
VIGEVANO	64	32	RISAIA STABILE	2	10.485		136,46	56,86
VIGEVANO	64	33	RISAIA	U	268		3,74	1,45
VIGEVANO	64	41	RISAIA	U	399		5,56	2,16
VIGEVANO	64	42	RISAIA	U	6.621		92,33	35,90
VIGEVANO	64	43	RISAIA STABILE	2	14.719		191,56	79,82
VIGEVANO	64	44	Porzione AA SEMINATIVO	3		136	2,07	1,19

			IRRIGUO					
VIGEVANO	64	44	Porzione AB RISAIA	U		2.500	34,86	13,56
VIGEVANO	68	1335	SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	4	31.107		473,93	257,05
VIGEVANO	69	164	SEMINATIVO IRRIGUO	2	11.561		125,39	107,47
VIGEVANO	69	165	SEMINATIVO IRRIGUO	2	3.600		55,78	33,47
VIGEVANO	69	166	SEMINATIVO IRRIGUO	2	7.182		77,89	66,77
VIGEVANO	69	167	BOSCO MISTO	1	292		0,45	0,09

Superficie totale Mq. 324.155 pari a 495,27 pertiche milanesi.

LOTTO 3 – AREA CASCINA CAVALLI – MORSELLA - VIGEVANO

COMUNE	FOGLIO	MAPP.	QUALITÀ	CLASSE	SUPERFICIE TOTALE MQ.	SUPERFICIE PORZIONE MQ.	RD EURO	RA EURO
VIGEVANO	15	124	BOSCO MISTO	U	815		1,26	0,29
VIGEVANO	15	125	RISAIA STABILE	2	11.377		102,83	61,70
VIGEVANO	15	131	RISAIA STABILE	2	12.945		177,17	70,20
VIGEVANO	56	21	RISAIA STABILE	1	5.916		68,75	35,14
VIGEVANO	56	22	RISAIA STABILE	2	20.984		273,10	113,79
VIGEVANO	56	23	RISAIA STABILE	2	8.968		116,72	48,63
VIGEVANO	56	24	RISAIA STABILE	2	41.312		537,66	224,03
VIGEVANO	56	31	RISAIA STABILE	2	14.373		187,06	77,94
VIGEVANO	56	32	RISAIA STABILE	1	8.312		96,59	49,37
VIGEVANO	56	34	RISAIA	U	24.412		340,41	132,38
VIGEVANO	57	12	RISAIA STABILE	2	2.518		26,01	13,65
VIGEVANO	57	13	Porzione AA RISAIA STABILE	2		900	12,55	4,88
VIGEVANO	57	13	Porzione AB BOSCO MISTO	2		799	0,66	0,17
VIGEVANO	57	14	RISAIA STABILE	2	20.731		214,13	112,42
VIGEVANO	57	17	Porzione AA RISAIA STABILE	2		1.300	18,13	7,05
VIGEVANO	57	17	Porzione AB PASCOLO BM	U		302	0,39	0,09
VIGEVANO	57	18	RISAIA STABILE	2	17.354		179,09	94,11
VIGEVANO	57	25	SEMINATIVO IRRIGUO	3	12.948		137,09	113,68
VIGEVANO	57	26	SEMINATIVO IRRIGUO	3	1.335		20,34	11,72
VIGEVANO	57	27	RISAIA STABILE	2	4.487		46,35	24,33
VIGEVANO	57	28	RISAIA STABILE	2	27.894		288,12	151,26
VIGEVANO	57	29	Porzione AA RISAIA STABILE	2		1.300	13,43	7,05
VIGEVANO	57	29	Porzione AB SEMINATIVO IRRIGUO	5		454	3,52	3,52
VIGEVANO	57	30	SEMINATIVO IRRIGUO	3	5.682		86,57	49,89
VIGEVANO	57	31	SEMINATIVO IRRIGUO	3	1.817		27,68	15,95
VIGEVANO	57	34	RISAIA	U	56.917		793,67	308,65
VIGEVANO	57	35	RISAIA STABILE	2	19.272		199,06	104,51
VIGEVANO	57	36	Porzione AA RISAIA STABILE	2		5.600	57,84	30,37

VIGEVANO	57	36	Porzione AB SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	5		1.150	8,91	8,91
VIGEVANO	57	37	RISAIA	U	12.738		177,62	68,08
VIGEVANO	57	38	RISAIA STABILE	2	18.843		194,63	102,18
VIGEVANO	57	39	RISAIA STABILE	2	9.585		99,00	51,98
VIGEVANO	57	42	Porzione AA SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	4		327	4,98	2,70
VIGEVANO	57	42	Porzione AB RISAIA	U		3.100	43,23	16,81
VIGEVANO	57	43	RISAIA STABILE	2	7.389		76,32	40,07
VIGEVANO	57	44	Porzione AA SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	4		978	14,65	8,08
VIGEVANO	57	44	Porzione AB RISAIA	U		4.200	58,57	22,78
VIGEVANO	57	70	RISAIA STABILE	2	6.050		84,36	32,81
VIGEVANO	57	71	RISAIA STABILE	2	5.237		73,03	28,40
VIGEVANO	57	74	SEMINATIVO IRRIGUO	3	2.040		31,08	17,91
VIGEVANO	57	75	SEMINATIVO IRRIGUO	3	4.120		47,88	36,17
VIGEVANO	57	80	Porzione AA RISAIA STABILE	2		2.800	28,92	15,18
VIGEVANO	57	80	Porzione AB SEMINATIVO IRRIGUO ARBOREO	5		561	4,35	4,35
VIGEVANO	57	82	SEMINATIVO IRRIGUO	3	19.405		295,64	170,37
VIGEVANO	57	85	SEMINATIVO IRRIGUO	3	11.190		170,49	98,25
VIGEVANO	59	24	SEMINATIVO ARBOREO	1	15.345		174,35	126,80
VIGEVANO	62	22	RISAIA STABILE	1	9.200		141,12	54,64
VIGEVANO	62	27	RISAIA STABILE	1	29.338		340,92	174,25
VIGEVANO	62	28	BOSCO MISTO	1	300		0,46	0,09
VIGEVANO	62	206	RISAIA STABILE	1	16.730		256,62	99,36

Superficie totale Mq. 511.650 pari a 781,70 pertiche milanesi.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE

L'assegnazione in affitto del fondo agricolo avverrà mediante asta pubblica, ad unico e definitivo incanto, ed aggiudicazione alla persona, fisica o giuridica, in possesso dei requisiti di cui al presente bando, che offrirà il rialzo maggiore sull'importo posto a base di gara, anche nel caso di una sola offerta.

L'assegnazione è immediatamente impegnativa per l'offerente, mentre è vincolante per l'Amministrazione Comunale soltanto ad intervenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione da parte del Responsabile di Settore.

CLAUSOLE ESSENZIALI DEI CONTRATTI

- durata della conduzione: anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto. Il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del contratto al 10/11/2025 sarà ragguagliato ad anno intero ai fini della determinazione del canone;
- contratto da stipularsi in deroga, ex art. 45 Legge 203/82, con firma di due organizzazioni sindacali;
- spese del contratto e della registrazione: a totale carico dell'aggiudicatario;

- divieto di subaffitto;
- applicazione dell'art. 4 bis della legge n. 203/82; "Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto";
- valore economico da porre a base d'asta **euro 42,00 annui alla pertica milanese** per complessivi:

LOTTO 1 – AREE VIA CASTELLANA – VIGEVANO	Annui EURO 3.070,62
LOTTO 2 – AREE CASCINA FOGLIANO – CATTABREGA – VIGEVANO E GAMBOLÒ	Annui EURO 20.801,34
LOTTO 3 – AREA CASCINA CAVALLI – MORSELLA – VIGEVANO	Annui EURO 32.833,00

- saranno esclusi dalla partecipazione alla gara coloro i quali alla data di presentazione della richiesta in affitto dei terreni in oggetto risultino morosi in qualsiasi forma nei confronti dell'Ente;

L'affitto è concesso a corpo e non a misura, onde ogni eccesso o difetto rispetto alla superficie sopra indicata non comporterà alcuna variazione del canone o delle altre condizioni di contratto.

L'ultimo conduttore potrà esercitare il diritto di prelazione qualora offra, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione del Comune, in esito alla gara, condizioni uguali a quelle comunicategli dal Comune stesso. Tale diritto di prelazione è escluso per quanto riguarda i soggetti che risultino morosi in qualsiasi forma nei confronti dell'Ente.

Condizioni del fondo

Il fondo sarà consegnato nelle condizioni in cui si trova, con le inerenti servitù passive ed attive, se ed in quanto esistenti o aventi ragione legale di esistere.

Si informa che, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Vigevano in data 13 maggio 1997, depositata in Cancelleria il 27 giugno 1997, registrata a Vigevano il 15 luglio 1997 al n. 735, l'affittuario dei terreni in zona Cascina Cavalli è tenuto a concorrere nella misura del 50% alle spese di manutenzione del Cavo Versaggia, nella parte prossima al confine tra i terreni di proprietà comunale e i mappali 20 – 35 e 36 del Foglio 56.

Canone

Il canone dovrà essere corrisposto in due rate semestrali anticipate, di pari importo, scadenti rispettivamente il 10 marzo e il 10 novembre di ogni anno.

Limitatamente al primo anno la prima rata dovrà essere corrisposta alla sottoscrizione del contratto, se successiva al 10 marzo 2025.

Il canone sarà aggiornato annualmente, a decorrere dal secondo anno di durata del contratto, in base al 100% dell'indice ISTAT FOI - mese di marzo, in deroga a quanto previsto dalla Legge n. 203/1982.

Riconsegna

Alla scadenza del contratto il fondo deve essere riconsegnato al Comune di Vigevano libero da persone e/o cose, senza che all'affittuario sia dovuto alcun indennizzo o compenso di nessun genere ed a qualsiasi titolo.

Riconsegna anticipata

Qualora il Comune di Vigevano abbia la necessità di utilizzare i terreni del fondo, in tutto o in parte, o gli stessi dovessero mutare destinazione urbanistica, prima della scadenza contrattuale, all'affittuario sarà riconosciuto il solo indennizzo previsto dall'art. 43 della Legge 203/82.

In tale evenienza il termine di preavviso per la riconsegna dei terreni è determinato in mesi 6 (sei); detto preavviso sarà comunicato dal Comune mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

È facoltà dell'affittuario recedere dal contratto, con semplice preavviso di 6 (sei) mesi, da comunicarsi al Comune, mediante posta elettronica certificata o lettera raccomandata.

Divieto di subaffitto

È fatto divieto all'affittuario di subaffittare, in tutto o in parte, il fondo, pena la risoluzione di diritto del relativo contratto.

È fatto, altresì, divieto di consentire a terzi l'utilizzo, totale o parziale, oneroso o gratuito, dei beni oggetto di contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Mora

In caso di ritardato pagamento del canone saranno dovuti, dalla data convenuta e sino a quella di effettivo pagamento, senza necessità di alcun atto di costituzione in mora, gli interessi moratori al saggio

determinato secondo quanto stabilito dall'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002 richiamato dall'art. 9 del vigente regolamento comunale per l'assegnazione dei beni immobili di proprietà del Comune di Vigevano, fatte salve le ulteriori azioni e i diritti derivanti dall'inadempienza.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. 203/82, la morosità dell'affittuario conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi del comma 2 del sopracitato articolo 5, quando si concretizzi nel mancato pagamento del canone per almeno un'annualità.

Migliorie

L'affittuario non potrà effettuare opere di miglioramento fondiario senza il preventivo consenso scritto della proprietà e ciò in deroga al disposto dell'art. 16 Legge 203/82.

Qualunque opera fosse comunque eseguita verrà acquisita dalla proprietà, rinunciando la parte affittuaria ad ogni indennità e/o risarcimento alcuno al rilascio, ivi compresa quella di cui all'art. 17 della Legge n. 203/82.

È fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune proprietario di pretendere la rimessa in pristino del fondo. In quest'ultimo caso la rimozione deve essere effettuata a cura e spese della parte affittuaria, nel termine assegnatole. In caso contrario, la parte proprietaria provvederà d'ufficio alla rimozione, con addebito delle relative spese alla parte affittuaria.

Obblighi dell'affittuario nella conduzione del fondo

L'affittuario dovrà provvedere alla conduzione del fondo senza mutarne la destinazione economica e l'indirizzo produttivo attualmente praticati, nel rispetto delle norme di buona tecnica agraria; in particolare dovrà eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di sistemazione poderale per permettere una corretta gestione delle acque, con ripristino dei fossi di scolo ed ogni intervento di successiva manutenzione.

Lo stesso potrà assumere le iniziative di organizzazione e di gestione necessarie per una razionale coltivazione del fondo e potrà, altresì, partecipare ad organismi associativi, sia per la conduzione, la coltivazione ed il miglioramento dei terreni, sia per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti del fondo.

L'affittuario si dovrà impegnare in particolare a:

- vigilare affinché non siano arrecati danni a terzi, non siano costituite servitù passive a carico del fondo, non siano alterati i confini, le ragioni d'acqua ed i diritti in genere della proprietà;
- notificare al Comune proprietario qualunque atto o fatto che alteri lo stato del possesso o comunque l'esercizio dei diritti della proprietà;
- provvedere alle opere di ordinaria manutenzione della rete irrigua e dei relativi edifici, tenendo spurgati i canali e ripulite le ripe;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e alle piccole manutenzioni straordinarie, senza che ciò valga ad attribuire qualsiasi diritto ad indennizzo;
- provvedere alla manutenzione di tutte le strade serventi i fondi e ad assumersi il rischio dei casi fortuiti;
- provvedere ad una periodica concimazione organica, sì da garantire per tutta la durata contrattuale l'attuale livello di produttività e fertilità dei terreni costituenti il fondo in conduzione;
- eseguire a propria cura e spese, entro i termini stabiliti dalle normative vigenti, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle pubbliche autorità, ai fini dell'esercizio dell'attività agricola, con realizzazione a norma di legge delle conseguenti opere, previa comunicazione alla parte proprietaria, sollevando quest'ultima da qualsivoglia responsabilità, senza che questo valga ad attribuire alcun diritto di indennizzo a finita locazione;
- riconsegnare alla libera disponibilità della parte proprietaria gli appezzamenti di terreno e gli eventuali fabbricati liberi da persone, animali e cose, sue o di terzi, entro la scadenza del contratto, con pagamento alla proprietà, a titolo di penale e parziale risarcimento di danni, in caso di non puntuale riconsegna, di un importo giornaliero pari ad un dodicesimo del canone annuo, oltre al rimborso di tutte le spese legali che la proprietà dovesse sostenere per riottenere la piena disponibilità dei beni oggetto di contratto.

La parte affittuaria non potrà assumere per tutta la durata del contratto impegni eventualmente previsti da normative, anche comunitarie, che comportino vincoli e/o limitazioni permanenti a carico della proprietà.

Ogni modifica della normativa comunitaria, nazionale o regionale dovrà essere recepita dalle parti mediante accordi scritti da stipularsi ai sensi dell'art. 45 Legge n. 203/82.

La parte affittuaria non potrà cedere per alcuna ragione a terzi i titoli esercitati durante il periodo di validità del contratto, pena la risoluzione di diritto del contratto. La parte affittuaria si impegnerà, altresì, se richiesto dalla proprietà, a trattare con l'assistenza delle organizzazioni professionali, la cessione dei titoli esercitati, qualora il nuovo conduttore ne fosse privo.

È vietata l'erezione sui terreni oggetto del presente bando di ogni costruzione, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

È fatto divieto di spandimento ai fini agronomici di fanghi di qualsiasi natura e/o gessi di defecazione e/o rifiuti speciali non pericolosi.

È, altresì, vietato l'abbattimento di eventuali alberi d'alto fusto, salvo che, per cause sopravvenute, rappresentino pericolo per la pubblica incolumità. In tal caso dovrà essere data immediata comunicazione al servizio Patrimonio del Comune. Il conduttore potrà procedere all'abbattimento solo a seguito dell'autorizzazione dei competenti uffici.

Garanzie

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva, che verrà svincolata alla scadenza del contratto, pari a una annualità di affitto da costituirsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con durata non inferiore al termine di scadenza del contratto. Tale fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile nonché la sua operatività entro 15 gg. dalla semplice richiesta scritta della proprietà garantita.

Qualora l'Amministrazione si avvalga in tutto o in parte di tale garanzia, la stessa dovrà essere ripristinata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione stessa.

La mancata sottoscrizione del contratto, per qualsiasi motivazione non imputabile al Comune di Vigevano, determinerà l'aggiudicazione al successivo offerente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'affidamento.

Responsabilità

L'affittuario è custode del fondo.

Ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, egli esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi.

Spese

Sono a carico dell'affittuario tutti i costi di produzione, acqua compresa, le imposte, le tasse ed i contributi riguardanti l'esercizio ed i redditi della conduzione.

Sono altresì a carico dell'affittuario le spese contrattuali e le spese di registrazione; il relativo versamento dovrà avvenire prima della stipula del contratto.

Norme applicabili

La stipula del contratto avverrà ai sensi dell'art. 45 della legge n. 203/82, pertanto con effetti derogativi di norme di legge; l'affittuario dovrà dare atto di aver acquisito anticipatamente il consenso della propria Associazione professionale che, unitamente allo stesso, procederà alla sottoscrizione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente regolato, si osservano le disposizioni di legge sull'affitto dei fondi rustici.

MODALITÀ DI GARA

Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla gara le persone fisiche o giuridiche in possesso di uno dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:

- 1) coltivatore diretto o soggetti equiparati ai sensi dell'art. 7 della legge 3 maggio 1982 n. 203;
- 2) imprenditore agricolo professionale ai sensi del d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99;

3) imprenditore agricolo ex art. 2135 del c.c.

Modalità di presentazione della domanda

Per partecipare all'asta gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio protocollo del Comune di Vigevano sita in Corso Vittorio Emanuele II n. 25 – cap. 27029 - Vigevano (PV), improrogabilmente entro le **ore 12:00 del giorno 21 febbraio 2025**, a pena di esclusione, un plico chiuso e sigillato, o con ceralacca o con timbro e firma del concorrente sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e la dicitura "PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L'AFFITTO AGRARIO DEL FONDO UBICATO IN - LOTTO N. ____". Il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero Agenzia di recapito autorizzata ovvero consegnato a mano all'ufficio protocollo del Comune all'indirizzo di cui sopra, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e il Comune di Vigevano non assume alcuna responsabilità nel caso il plico non giunga a destinazione, per qualsiasi motivo, in tempo utile.

Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere quanto segue:

A) DICHIARAZIONE in carta libera, **redatta in conformità allo schema allegato A al presente bando**, con cui l'offerente attesta:

- a) di avere la capacità a contrattare con la P.A.,
- b) di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito, né di avere procedimenti in corso per interdizione, inabilitazione o fallimento;
- c) di essere in possesso di Partita IVA n° intestata a
- d) di aver preso visione del fondo e di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
- e) di avere preso visione del bando e di accettare espressamente tutte le clausole e condizioni in esso contenute inerenti alla procedura di gara e contrattuali;
- f) di non trovarsi, alla data di presentazione della richiesta in stato di morosità a qualsiasi titolo nei confronti del Comune di Vigevano;
- g) di avere acquisito anticipatamente il consenso della propria Associazione di Categoria, che successivamente procederà alla sottoscrizione del contratto;
- h) per le persone fisiche:
 - di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge, di non essere stato interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di tali stati;
- i) per le persone giuridiche:
 - che la ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio precedente, che non sono state presentate istanze per iniziare tali procedure;
 - che i soci non hanno subito condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge (per le cooperative e le s.n.c.);
 - che in capo al titolare o del legale rappresentante non è stata pronunciata condanna penale che comporti la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi di legge (per le altre società).

B) DICHIARAZIONE di OFFERTA in carta semplice **redatta in conformità allo schema allegato B al presente bando**, contenente l'indicazione dell'aumento offerto sul prezzo a base di gara, espresso in cifre e in lettere; in caso di discordanza fra quanto indicato in lettere e in cifre sarà ritenuta valida l'indicazione più conveniente per l'Amministrazione. L'aumento dovrà essere almeno di euro 5,00 o suoi multipli. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. L'offerente dovrà indicare le proprie generalità e sottoscrivere l'offerta con firma leggibile e per esteso. **La dichiarazione d'offerta dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa recante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".**

Costituirà motivo di esclusione, la mancanza, anche parziale, delle dichiarazioni e dei documenti richiesti, nonché la non conformità sostanziale degli stessi a quanto richiesto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante e accompagnata da copia del documento d'identità.

In caso di offerta proveniente da più persone tale dichiarazione dovrà essere redatta congiuntamente da tutti gli offerenti.

In caso di società la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e si intende riferita alla società medesima.

ESPLETAMENTO DELLA GARA

Il giorno 24 febbraio 2025, alle ore 10:30, presso il Servizio Patrimonio del Comune di Vigevano, si procederà all'apertura delle buste pervenute.

L'aggiudicazione sarà fatta a favore del concorrente che avrà presentato il maggior canone offerto, il cui ammontare sia superiore a quello posto a base di gara. All'aggiudicazione si farà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di presentazione di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

INFORMAZIONI VARIE

L'aggiudicatario dovrà stipulare il contratto nel termine che gli verrà tempestivamente comunicato dal Comune.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia all'obbligo di presentarsi alla stipula del contratto di affitto entro il termine indicato si darà luogo alla decadenza dall'aggiudicazione con conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'immobile sarà messo a disposizione dell'aggiudicatario al momento della stipula del contratto di affitto.

Tutte le spese inerenti e al contratto di affitto, saranno sostenute dall'aggiudicatario.

Ai sensi della legge 07/08/1990 n. 241, Responsabile del procedimento è il Dott. Davide Brichetti.

Il presente avviso è disponibile sul sito internet www.comune.vigevano.pv.it.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation), Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vigevano con sede in C.so Vittorio Emanuele II n. 25 (PV). I dati personali saranno raccolti e trattati, sia manualmente sia attraverso l'ausilio di mezzi elettronici, in funzione della procedura di aggiudicazione e conseguente stipula ed esecuzione del contratto, con i connessi adempimenti.

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti: ai soggetti nominati dal Comune di Vigevano quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata; al tesoriere del Comune per l'accredito dei corrispettivi; alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa; all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge; ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I dati personali saranno conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR (General Data Protection Regulation).

Allegati:

All. A Dichiarazione di attestazione requisiti

All. B Offerta economica

Estratto di mappa

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela Sacchi